

DAVICO BONINO
FERRERO
VERCELLI

AVVOCATI ASSOCIATI

“LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE”

**ORDINE DEI COMMERCIALISTI TORINO
INCONTRO DI STUDIO 4 NOVEMBRE 2025**

La costituzione di parte civile

- Rappresenta l'innesto della giurisdizione civile nel processo penale;
- Si realizza solo DOPO che sia stata esercitata l'azione penale nei confronti degli imputato;
- Attribuisce ruolo di PARTE PRIVATA processuale;
- Per l'INTERO sviluppo del processo;
- Può essere SEMPRE revocata espressamente;
- Può essere implicitamente revocata;
- Determina l'azione del diritto al RISARCIMENTO del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal reato;
- È riconosciuta alla persona offesa e al danneggiato dal reato.

Persona offesa dal reato

- Viene riconosciuta già nella fase delle indagini preliminari;
- Con l'iscrizione della notizia di reato e l'individuazione della fattispecie di reato;
- Ha facoltà di intervento con la difesa tecnica;
- Ha facoltà di promozione e richiesta al PM;
- Ha diritto di partecipazione a taluni atti di indagine;
- Ha diritto di partecipazione all'incidente probatorio;
- Ha diritto di notifica e di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Curatore della Liquidazione Giudiziaria

- Con la relazione ex art. 130 del CCII diviene Persona Offesa;
- Fonte normativa nell'art. 347 CCII;
- Legittimato anche all'intervento nella fase delle indagini preliminari;
- Con intervento diretto;
- Con assistenza tecnica del difensore;
- Nomina del difensore della persona offesa autorizzata dal GD ex art. 123 CCII e rilasciata dal Curatore;
- Domicilio ex lege presso il difensore.

Art. 130 CCII

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare **anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. ...**

8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

Art. 347 CCII

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Art. 123 CCII

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;

Persona Offesa – Indagini preliminari

Istanze funzionali:

- Ricerca della prova
- Provvedimenti cautelari

Accesso agli atti attraverso la pubblicazione ex art. 116 c.p.p.

Accesso agli atti depositati ex art. 415 *bis* c.p.p.

Costituzione di parte civile – U.P. o Dibattimento

Richiesta di rinvio a giudizio.

Decreto di fissazione della
udienza preliminare.

Reati fallimentari con Udienza
Preliminare.

Decreto di citazione a giudizio.

Reati fallimentari a citazione
diretta (pena non superiore a
quattro anni).

Udienza predibattimentale ex
art. 554 *bis* c.p.p.

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Formalità

Fonte normativa ex art. 347 CCII

Autorizzazione del GD ex art. 123, co. I, lett. f)

Parere del Comitato dei Creditori ex art. 140 CCII

Termini

Verifica della costituzione delle parti:

- in udienza preliminare;
- in udienza predibattimentale.

In caso di scelta di NON costituirsi parte civile è bene attivare comunque la procedura autorizzatoria.

Art. 140 CCII

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

Art. 132 CCII

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le **rinunzie alle liti**, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Rapporti con l'azione civile ex art. 75 c.p.p.

L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.

L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Danno azionabile

Danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) derivante dalla commissione del reato fallimentare come conseguenza diretta ed immediata di esso.

Danno non patrimoniale riconducibile al danno morale da reato.

Danno patrimoniale sussidiario.

Concetto che si riferisce alle conseguenze economiche indirette e non immediate di un illecito, che si aggiungono al danno patrimoniale primario.

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Rapporti con l'azione di responsabilità ex art. 255 CCII

Strumento per tenere
insieme le due azioni:
il danno morale.

Da escludere nella
rivendicazione civilistica.

Da circoscrivere nella
costituzione di parte
civile.

Art. 255 CCII

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
- c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;⁵³⁴
- d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Atti

Procura speciale sottoscritta dal Curatore che può essere meramente processuale ex art. 100 c.p.p. ovvero sostanziale ex art. 122 c.p.p..

Estensione ai diversi gradi di giudizio.

Legittimazione del Curatore per tutti i reati fallimentari e per quelli che abbiano cagionato un danno alla procedura.

Inserimento ex art. 78, co. I, lett. c), c.p.p. della esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili. (Riforma Cartabia).

Pochi problemi per i reati fallimentari e per il danno patrimoniale. Maggiore attenzione da prestare per reati diversi e per sostenere la costituzione circoscritta al mero danno morale.

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Facoltà conseguenti

- Lista testimoniale con facoltà di introdurre testimoni e CT sia sulla quantificazione del danno che sulla sussistenza degli addebiti;
- Richiesta di citazione del responsabile civile (società di consulenza, società di revisione, imprese bancarie nella cui organizzazione operavano gli imputati);
- Mutamento del regime e nell'ordine di assunzione della deposizione del Curatore da testimone a parte civile;
- Conclusione diretta sulla liquidazione del danno (liquidazione integrale, affermazione del titolo e devoluzione al giudice civile, statuizione di una provvisoria, che si deve fondare sulla parte di danno per cui si è raggiunta la prova ex art. 539, co. II, c.p.p.).

Costituzione di parte civile – Dibattimento

Immanenza

- Se non è revocata espressamente con atto del procuratore speciale o del Curatore su autorizzazione del GD (art. 82, co. I, c.p.p.);
- Se non è revocata implicitamente con la mancata presentazione delle conclusioni (art. 82, co. II, c.p.p.) o con il trasferimento tempestivo della azione nel giudizio civile (art. 75, co. III, c.p.p.).

Chiusura della procedura

Può prevedere ultrattività della azione ex art. 234 CCII con la permanenza della costituzione del Curatore in giudizio.

Art. 234 CCII

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.